



UET 28/23

DIRETTIVA

concernente

**la concessione di prestazioni promozionali
conformemente al programma d'attuazione Grigioni 2024–2027
relativo alla legge federale sulla politica regionale**

Conformemente all'art. 9 della legge sulla promozione dello sviluppo economico nei Grigioni (LSE; CSC 932.100), il Cantone si assume gli obblighi per i progetti promossi nel quadro della politica regionale della Confederazione (NPR).

Conformemente all'art. 6 dell'ordinanza sulla promozione dello sviluppo economico nei Grigioni (OSE; CSC 932.160), possono essere concessi contributi e mutui in base agli accordi di programma relativi alla politica regionale e ad altri programmi di promozione della Confederazione.

Il 27 giugno 2023 (prot. n. 546/2023), il Governo ha approvato il programma di attuazione Grigioni 2024–2027 (PA GR) e ha autorizzato il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità (DEPS) a sottoscrivere l'accordo di programma con la Confederazione.

In virtù della legge federale sulla politica regionale (RS 901.0), dell'art. 9 LSE, dell'art. 6 OSE e del decreto governativo citato, i dettagli vengono disciplinati come segue:

1. Principi generali

In linea di principio, prima che venga esaminata una promozione secondo la LSE devono sempre essere esaurite le possibilità di promozione secondo il PA GR.

1.1. Campo d'applicazione territoriale

L'intero territorio cantonale è considerato comprensorio per prestazioni promozionali conformemente alla presente regolamentazione.

1.2. Condizioni per prestazioni promozionali

Possono essere concesse prestazioni promozionali soltanto se

- sono conformi alle strategie e alle misure del PA GR.
- sono conformi ai principi e alle misure delle strategie regionali di sviluppo della piazza economica.

1.3. Evasione della domanda

L'Ufficio dell'economia e del turismo (UET) esamina il versamento di prestazioni promozionali NPR sulla base di domande concrete, che devono contenere le seguenti indicazioni:

- indicazioni relative al richiedente
- descrizione dettagliata del progetto
- strategia o business plan (incl. piano d'esercizio e finanziamento degli investimenti, come pure dell'esercizio)
- comprova del finanziamento
- scadenario

Alle domande devono essere allegate le prese di posizione delle regioni competenti. Queste ultime esaminano le domande per quanto riguarda la loro conformità agli obiettivi di sviluppo della regione.

In merito alla promozione definitiva decidono il Governo, il DEPS o l'UET in base alle competenze per la concessione di sussidi loro attribuite dall'art. 36 dell'ordinanza sulla gestione finanziaria cantonale (OGFC; CSC 710.110).

1.4. Regolamentazioni separate

Per progetti nel quadro del programma intercantonale d'attuazione NPR «San Gottardo 2024–2027» nonché per misure nel quadro di INOS (Regionales Innovationssystem Ostschweiz) e SRI (Sistema Regionale dell'Innovazione) sono in vigore regolamentazioni separate.

Per progetti Interreg A valgono i principi di promozione convenuti con i Cantoni cooperanti e con la Confederazione.

2. Inizio anticipato dei lavori o della costruzione

Non è possibile concedere prestazioni promozionali se i lavori o la costruzione iniziano prima della decisione di promozione del Cantone. Se eccezionalmente una decisione concernente la prestazione promozionale non può essere presa prima, l'autorità competente può autorizzare un inizio anticipato dei lavori o della costruzione (cfr. art. 45 della legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni [LGF; CSC 710.100]).

3. Promozione e calcolo

3.1. Attività proprie del Cantone

Gli incarichi attribuiti dal Cantone a terzi ai sensi del PA GR possono venire finanziati fino al 100 per cento, vale a dire che le spese vengono ripartite in ragione della metà ciascuno tra la Confederazione e il Cantone.

3.2. Prestazioni promozionali a progetti di terzi

A progetti di terzi possono venire concessi contributi federali NPR o mutui federali NPR. Il Cantone è tenuto a versare una prestazione equivalente.

3.2.1. Criteri generali

Per stabilire l'ammontare delle prestazioni promozionali sono determinanti i seguenti criteri:

- conformità agli obiettivi del PA GR
- comprensorio del progetto (comunale, sovracomunale, regionale, ecc.)

- d) Il mutuo federale ammonta di regola ad al massimo 2,5 milioni di franchi per progetto.
- e) Per mutui a partire da 300 000 franchi sono possibili versamenti parziali del mutuo federale e della prestazione equivalente. Il periodo di validità del mutuo federale inizia a decorrere dal primo versamento parziale.
- f) Quale garanzia per il rimborso del mutuo federale deve essere fornito un pegno immobiliare (ad es. un'ipoteca o cartella ipotecaria registrata) o una garanzia equivalente (ad es. garanzia bancaria o comunale) per l'intero importo del mutuo concesso.
- g) L'ammortamento dei mutui federali deve avvenire in rate uguali a partire dal primo anno seguente il pagamento a saldo.
- h) Di principio i mutui federali devono essere soggetti a interessi. I mutui federali possono essere concessi anche senza interessi, se i ricavi vengono interamente utilizzati per estinguere debiti in capitale.

Il tasso d'interesse per i mutui federali viene fissato annualmente per il 1° gennaio con decisione del Dipartimento delle finanze e dei comuni e viene adeguato di conseguenza per i mutui federali in corso. Per stabilire le condizioni d'interesse, si prende a riferimento l'interesse di cassa per obbligazioni federali con una scadenza di 10 anni con data di riferimento 1° gennaio, meno l'1,5 per cento. Se l'interesse di cassa alla data di riferimento è inferiore al 2,0 per cento, si rinuncia al pagamento di interessi. Questa disposizione si applica anche ai mutui NPR garantiti in base ai programmi di attuazione NPR Grigioni 2008–2011, 2012–2015, 2016–2019 e 2020–2023.

Di principio, per la durata del mutuo federale non possono essere distribuiti utili e non possono essere versate retribuzioni agli azionisti in assenza di una corrispondente prestazione. Se vengono comunque distribuiti utili, si deve al contempo versare un ammortamento supplementare pari al 50 per cento dell'importo distribuito. In caso di un mutuo federale senza interessi, oltre al pagamento dell'ammortamento supplementare, a partire da quel momento viene fatturato un interesse di mercato per il rimanente periodo di validità.

Un contratto di mutuo disciplina i dettagli del versamento e degli ammortamenti.

I contributi cantonali (prestazione equivalente) a mutui federali NPR corrispondono al valore in contanti del mutuo effettivo con un tasso d'interesse del 3,5 per cento. Non vengono considerati eventuali contributi cantonali riferiti a progetti e derivanti da altri titoli giuridici.

I proventi degli interessi che risultano dalla concessione del mutuo vengono ripartiti in ragione della metà ciascuno tra la Confederazione e il Cantone, secondo l'accordo di programma stipulato con la Confederazione.

4. Ulteriori disposizioni

4.1. Sistema turistico dei Grigioni (PA GR, misura A11)

Per il versamento di prestazioni promozionali ai sensi del PA GR, misura A11, al momento della presentazione della domanda occorre fornire, tramite il modulo complementare «sistema turistico», indicazioni integrative relative al contenuto e agli obiettivi del progetto, affinché sia possibile verificare la conformità agli obiettivi di questa misura (progetti che coinvolgono diverse destinazioni volti al rafforzamento del sistema turistico dei Grigioni).

4.2. Settore ricettivo (PA GR, misura A13)

Le infrastrutture nel settore ricettivo devono essere promosse in via primaria in base alla direttiva del Dipartimento dell'economia pubblica e socialità concernente la «concessione di mutui e sussidi a esercizi ricettivi». Prima di promuovere il progetto con fondi NPR, la domanda viene di regola sottoposta per esame alla Società Svizzera di Credito Alberghiero (SCA).

4.3. Infrastrutture turistiche (PA GR, misura A14)

Gli impianti sportivi di importanza nazionale, cantonale o regionale devono essere promossi in via primaria attraverso la Concessione degli impianti sportivi di importanza nazionale o cantonale (CISIN/CISIC), prima di impiegare mutui NPR.

4.4. Infrastrutture degli impianti di risalita (PA GR, misura A15)

Per il versamento di prestazioni promozionali ai sensi del PA GR, misura A15, fa inoltre stato la direttiva del Dipartimento dell'economia pubblica e socialità concernente la «Concessione di mutui NPR nonché di prestazioni promozionali cantonali per la costruzione di impianti turistici di trasporto e innevamento». Tramite il modulo complementare «impianti di risalita», nel modulo di domanda occorre fornire indicazioni integrative riguardo al progetto.

5. Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2024 e sostituisce la decisione del 4 marzo 2020.

6. Informazione

La presente direttiva viene pubblicata in internet.

Coira, 21 dicembre 2023

**DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA
PUBBLICA E SOCIALITÀ**

Il Direttore:

sig. Marcus Caduff, Consigliere di Stato